

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 12 MARZO 1999

N. 28

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITÀ
22 febbraio 1999, n. 18

**Approvazione graduatoria unica regionale definitiva
di medicina generale valevole per l'anno 1998. Revo-
ca determinazione dirigenziale n. 096 del 19-11-1998.**

Pag. 1447

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITÀ 22 febbraio 1999, n. 18

Approvazione graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valevole per l'anno 1998. Revoca determinazione dirigenziale n. 096 del 19-11-1998.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

– con atto dirigenziale n. 096 del 19-11-1998 è stata approvata, ai sensi dell'art. 2 del DPR 484/96, la graduatoria unica regionale definitiva per le attività di medicina generale valevole per l'anno 1998;

– la FIMMG Formazione in un incontro tenutosi con l'Assessore alla Sanità il 24-11-1998 ha chiesto che la graduatoria regionale definitiva riportasse per ciascun medico aventene titolo, l'attribuzione dei 12 punti previsti della lett. f) dell'art. 3 del DPR 484/96 in esecuzione dell'art. 1 della legge n. 347 dell'8-10-1947, dato che la graduatoria definitiva, così come approvata col surrichiamato atto dirigenziale n. 96/98, non riportava detto punteggio;

– la suddetta determinazione di non riportare nella graduatoria regionale i 12 punti era stata adottata dell'Ufficio competente in quanto l'art. 1 della legge 347/98 nel momento in cui sancisce che la presentazione dell'attestato di formazione debba avvenire all'atto del conferimento di incarico, (che si rammenta è di competenza esclusiva della AUSL) non fa che attribuire alla AUSL la competenza di assegnare nella graduatoria locale i 12 punti ai medici aventene titolo.

Inoltre il competente Ufficio motivava detta sua determinazione anche e soprattutto per l'urgenza di approvare la graduatoria definitiva 1998 la cui pubblicazione è già in ritardo rispetto ai termini previsti dalla convenzione, almeno nell'anno 1998;

– l'Assessore aderendo alla richiesta della FIMMG Formazione per cui, con nota n. prot. 24/30480/116/Segret. dell'1 dicembre 1998, ha dato disposizione al Coordinatore di Settore ed ai competenti responsabili d'Ufficio di sospendere la efficacia della delibera dirigenziale n. 96/98 e di richiedere in merito parere al Settore Legale della Giunta Regionale;

– il Settore Legale della Giunta Regionale, con nota n. 11/L/25080 del 22 dicembre 1998, ha espresso il richiesto parere facendo conoscere che i 12 punti da attribuirsi ai destinatari della legge 347/98 debbano essere attribuiti nella graduatoria regionale.

Pertanto l'Ufficio competente ha trasmesso alla SVIMSERVICE l'elenco di tutti i partecipanti al corso di formazione di medicina generale di cui al D.L. vo 256/91, che nella Regione Puglia si è concluso in data

posteriore al 31-12-1996, per l'attribuzione nella graduatoria regionale dei 12 punti.

Inoltre si è provveduto a pubblicare sul BURP n. 7 del 21-01-1999 apposito avviso col quale si invitano i medici, destinatari della legge 347/98 che hanno conseguito il diploma di formazione in medicina generale in Regioni diverse dalla Puglia, a trasmettere all'Assessorato detto titolo entro 10 giorni, per la conseguente valutazione;

– la SVIMSERVICE ha predisposto e consegnato a questo Assessorato la graduatoria definitiva contenente l'attribuzione dei 12 punti a tutti i medici aventene diritto, sia a quelli che hanno conseguito il titolo in Puglia sia ai medici che lo hanno conseguito in altre regioni;

– in data 21-01-1999 prot. n. 1214/116/16 e in data 01-02-1999 prot. n. 1989/116/16 sono pervenute a questo Assessorato atti di significazione e invito da parte di taluni medici inseriti nella graduatoria i quali diffidano la Regione e non riconoscere i 12 punti di cui all'art. 3 comma 1 lett. f) del DPR 484/96 ai medici che hanno terminato il corso per l'attestato di formazione nell'anno 1997. Ciò in quanto l'art. 1 della legge 347/98 recita testualmente: "nelle Regioni in cui il primo corso di formazione di medicina generale si è concluso in data posteriore al 31-12-1996", per cui secondo quanto affermato dai ricorrenti, non avrebbero diritto all'assegnazione dei 12 punti coloro che hanno conseguito il titolo per partecipazione a corso diverso dal primo;

– con nota del 25-1-1999, prot. n. 24/1602/116/16, venne inoltrata, sulla questione oggetto delle predette diffide apposita richiesta di parere al competente Ufficio del Ministero della Sanità che, ad oggi, ha ritenuto di non evadere l'anzidetta richiesta;

– con nota del 25-1-1999, prot. n. 24/1600/116/16, venne inoltrata richiesta di parere sulla questione di cui sopra, al Settore Legale della Giunta Regionale di Puglia;

– con nota del 3-2-1999, venne sollecitato, al Settore Legale il parere richiesto con l'anzidetta nota del 25-1-1999;

– con nota del 5-2-1999, il Settore Legale della Giunta Regionale comunicò di non dare corso alla richiesta collaborazione, sostenendo che "la individuazione delle soluzioni più idonee e rispondenti alle ragioni di diritto è di competenza esclusiva dei dirigenti proposti al settore".

– Si ritiene che, pur in mancanza della invocata collaborazione del Settore Legale della Regione, l'attribuzione dei 12 punti non possa, come sostenuto dagli autori delle diffide di cui sopra, essere limitato ai soli partecipanti al primo corso, ciò per le seguenti sostanziali considerazioni:

1) non avrebbe senso alcuno l'affermazione dell'art. 1 della Legge 347/98 che individua il primo corso nel corso che: "**si è concluso in data posteriore al 31-12-1996**", dato che il primo corso si è concluso in periodo assai anteriore al 31-12-1996.

2) Il Ministero della Sanità - Ufficio Speciale For-

mazione della Sanità - con apposito circolare n. 900/U.S./MG3/584, diretta agli Assessori della Sanità d'Italia, e trasmessa alla Regione Puglia con fax del 10-8-1998, testualmente precisa: **“Il primo corso di formazione relativo al biennio 1993-1994 o quello successivo relativo al biennio 1994-1995, sono stati unificati in ragione del limitatissimo numero di ammessi al primo corso”.**

Per tutto quanto sopra detto, è necessario revocare la precedente determinazione dirigenziale n. 96/98 e provvedere all'approvazione della graduatoria definitiva 1998 nella nuova formulazione predisposta in conformità al parere dell'Ufficio legale.

REGIONE PUGLIA
Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali

Sezione Contabile:
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE SANITÀ

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

1) di revocare a tutti gli effetti, e per i motivi ampiamente esposti, la propria precedente determinazione dirigenziale n. 096 del 19-11-1998;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 484/96, la graduatoria unica regionale definitiva per le attività di medicina generale, valevole per l'anno 1998, così come risulta dall'allegato elenco (All. A), composto di n. 173 pagine contenenti n. 3963 nominativi di medici, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale.

Detta graduatoria comprende l'elenco alfabetico dei medici in graduatoria (All. B);

3) di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi della Legge n. 127/97;

4) di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P.:

a - del presente provvedimento;

b - della graduatoria allegata allo stesso provvedimento (All. A);

c - dell'elenco alfabetico dei medici in graduatoria (All. B);

5) di dare mandato all'Assessorato alla Sanità di notificare il presente provvedimento, la graduatoria e l'elenco alfabetico agli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Puglia;

- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Angelantonio Ventrella

